

# PROVINCIA DI MODENA COMUNE FORMIGINE

Servizio Pianificazione Territoriale, Mobilità, Edilizia

OGGETTO

**ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE DEL COMUNE DI FORMIGINE.  
POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 5  
PEDERZONA - FASE A**

DATA EMISSIONE

DATA RILIEVO

FILENAME

REV. N.

IN DATA

21-048-I11-R8-Conv.pdf.p7m

PROGETTO

**STUDIO IMPATTO AMBIENTALE**

**PIANO DI COLTIVAZIONE E  
SISTEMAZIONE  
CAVA DI GHIAIA E SABBIA  
I11-BETON**

TITOLO

**PROPOSTA DI CONVENZIONE**

ELAB.

**R8**

ESERCENTE

**BETONROSSI S.P.A.**  
Via Caorsana, 11  
29122 Piacenza (PC)

PROPRIETÀ

**BETONROSSI S.P.A.**  
Via Caorsana, 11  
29122 Piacenza (PC)

PROGETTISTA

**Dott. Geol. Stefano Cavallini**

Studio Geologico Associato

**DOLCINI - CAVALLINI**

Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnovo Rangone (MO)  
Tel: 059-535499 - e-mail: sgadc@tiscali.it  
PEC: sgadc@epap.sicurezza postale.it

C. F. e P. IVA: 02350480360



COLLABORATORI

**Ing. Lorenza Cuoghi**  
**Arch. I. Lorenzo Ferrari**

CONSULENZE SPECIALISTICHE

**GEODES s.r.l.**

Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnovo Rangone (MO)  
Tel: 059-536629  
e-mail: geodes srl@tiscali.it  
PEC: geodes@pec.geodes-srl.it



**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'  
ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12  
NELLA CAVA DENOMINATA "I11-BETON"-----**

----- **FRA**-----

- Il COMUNE DI FORMIGINE (che in seguito sarà citato come COMUNE), con Codice Fiscale 00603990367, nella persona del Dirigente Responsabile del \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;-----

----- **E**-----

- BETONROSSI S.P.A. (che in seguito verrà citato come Ditta), Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Piacenza 01033690338, con sede in Piacenza in via Caorsana n. 11, rappresentata dal Sig. Antonio Costa, nato a Piacenza il 11/04/1970, C.F. CSTNTN70D11G535H, nella sua qualità di Consigliere Delegato, domiciliato per la carica a Piacenza in via Caorsana n. 11; -----

----- **PREMESSO**-----

- che la BETONROSSI S.P.A. interviene in qualità di esercente l'attività estrattiva nonché firmataria dell'Accordo sottoscritto in data 25/09/2020 per il Piano di Coordinamento per l'attuazione della fase A del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" in Comune di Formigine nel Comparto Aerea I11-E13.2 Settore "BETON"; -----

- che la ditta BETONROSSI S.P.A. ha presentato in modalità telematica allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Formigine in data \_\_\_\_\_ con protocollo di ricezione n. \_\_\_\_\_, istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), relativa al progetto di coltivazione e sistemazione di una cava denominata "I11-BETON" per l'estrazione di ghiaia e sabbia; contestualmente a tale istanza, è stata presentata la domanda di rilascio dell'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91; -----

- che in data \_\_\_/\_\_\_/2021 con protocollo n. \_\_\_\_\_, l'ufficio tecnico del Comune di Formigine, in qualità di Autorità competente, ha comunicato agli enti potenzialmente interessati la pubblicazione della

documentazione pervenuta, relativa alla domanda di VIA per la cava “I11-BETON”, con l’invito a far pervenire eventuali integrazioni documentali entro il \_\_/\_\_/2021;-----

- che in data \_\_/\_\_/2021 è stato effettuato dall’ufficio tecnico del Comune di Formigine un sopralluogo (agli atti con protocollo \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2021), sulle aree di intervento della cava “I11-BETON”, dove si è potuta attestare la conformità tra lo stato di fatto attuale della cava e le Tavole di Progetto; -----

- che in data \_\_/\_\_/2021 con prot. \_\_\_\_\_, l’ufficio tecnico comunale ha comunicato l’avvio del procedimento e provveduto a pubblicare l’avviso di deposito all’Albo Pretorio informatico del Comune di Formigine a partire dal \_\_/\_\_/2021, per \_\_ giorni naturali e consecutivi;--

- che in data \_\_/\_\_/2021, con prot. \_\_\_\_\_, l’Autorità competente del procedimento di VIA ha convocato le Conferenze dei Servizi istruttorie per il giorno \_\_/\_\_/2021; -----

- che in data \_\_/\_\_/2021 con prot. \_\_\_\_\_, esaminata la documentazione relativa al procedimento di VIA, è stata fatta la richiesta di integrazioni;-----

- che in data \_\_/\_\_/2021, la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste; --

- che in data \_\_/\_\_/2021, PG237651, l’Autorità competente del procedimento di VIA ha convocato la Conferenza dei Servizi Decisoria per il giorno \_\_/\_\_/2021;-----

- che il competente Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi, esprimendo il proprio parere favorevole, acquisito al Protocollo con \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2021;-----

- che nell’ambito della Conferenza dei Servizi del \_\_/\_\_/2021 è stato sottoscritto il Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, assunto agli atti con protocollo \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2021, che costituisce la conclusione motivata della Conferenza di Servizi contenente

specificatamente le determinazioni e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto; -----

- che in base alla L.R. 4/2018 l'autorità competente adotta, con atto di Giunta, il provvedimento autorizzatorio unico, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Tale provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi; -----

- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" pianificato dalla Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Modena (PIAE), con valenza di Piano per le Attività Estrattive per il Comune di Formigine (PAE), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009; -----

- che la L.R. 7/2004 prescrive che l'attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti privati, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive; -----

- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all'interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della L.R. 7/2004; -----

- che al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con deliberazione n. 59 del 21/07/2011 il Consiglio Comunale ha approvato l'Atto di Indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Formigine, che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere e le Linee Guida per l'attuazione del Piano per le Attività

Estrattive, sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi; -----

- che con deliberazione n. 16 del 27/02/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" – Fase A - e la proposta di Accordo, per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Formigine; -----

- che l'Accordo, redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell'art. 11 della l. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. per il Polo estrattivo individuato nel PAE dal n. 5 e denominato "Pederzona" – Fase A – è stato sottoscritto in data 25/09/2020;-----

- che l'area oggetto della presente Convenzione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Formigine al Foglio 6, Mappali n. 72parte, 106parte, 107parte, 108parte e 109parte; -----

- che confina:-----

a) a nord con parte residua in proprietà dei mappali 106, 109 e 108 del foglio 6 in Comune di Formigine, su cui insistono aree pertinenziali delle cave pregresse del Polo 5 e l'impianto fotovoltaico gestito da Eafin S.p.A. (part. 109), -----

b) ad est, oltre la Fossa dei Gazzuoli, lungo la quale è posto il confine comunale, con altre aree di proprietà ricomprese nella cava Gazzuoli-Mo (mappale 272 foglio 228 Comune di Modena);-----

c) a sud con proprietà Forni Teodolinda nel tratto orientale (mappale 80 Foglio 6 Comune di Formigine) e con altre aree di proprietà (parte residua del mappale 107, mappali 82, 63 e con la parte residua dei mappali 108, 106 e 72 del foglio 6)-----

d) ad ovest, con proprietà Casini Sesto (mappale 202 foglio 5 Comune di Formigine), con proprietà LA SPLENDIDA S.R.L. SOC. AGR. (mappale 30 foglio 5 Comune di Formigine);-----

- che la disponibilità dei suoli oggetto della presente Convenzione deriva dai seguenti titoli: -----

- Compravendita tra la Ditta Betonrossi S.p.A. e la Ditta Anselmi Cave Ghiaia S.r.l.;-----

- che saranno interessati dall'attività estrattiva vera e propria i mappali 72parte, 106parte, 107parte e 108parte del foglio n. 6 in Comune di Formigine;-----
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di coltivazione della cava e quello di ripristino, durante ed al termine dell'attività; -----
- che tali atti progettuali prevedono anche l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività; -----
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91; -----
- che relativamente al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) BETONROSSI S.P.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Piacenza in data 03/05/2021 prot. 23858 nella sezione II – Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190, l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione;-----
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione; -----
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; -----
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune (atti che in seguito saranno citati come Progetto);-----
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:-----

a) documentazione amministrativa:-----

- Fascicolo R1 – Documentazione amministrativa (Visura per immobile – Estratto di mappa catastale – Titolo conferente la disponibilità dei terreni - Certificato Camera di Commercio – Iscrizione alla White list - Designazione Direttore Lavori); -----
- Fascicolo R8 - Proposta di convenzione;-----

b) documentazione tecnica:-----

- Fascicolo R2 - Relazione geologica e idrogeologica; -----
- Fascicolo R3 - Relazione tecnica del piano di coltivazione e sistemazione;-----
- Fascicolo R4 - Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale; ---
- Fascicolo R5 – Programma economico-finanziario, Computo metrico estimativo;-----
- Fascicolo R6 - Documentazione fotografica;-----
- Fascicolo R7 - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5, comma 3 D.Lgs. 117/2008);-----
- Fascicolo A – Relazione di conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica; -----
- Fascicolo B – Relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali;-----
- Fascicolo C – Piano di monitoraggio degli impatti ambientali;-----
- Fascicolo D – Sintesi non tecnica; -----
- Fascicolo E – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;-----

c) tavole fuori testo:-----

- Tav. T0: Stato di fatto –Corografia;-----
- Tav. T1: Stato di fatto – Planimetria dello stato di fatto; -----
- Tav. T2: Stato di fatto – Planimetria catastale su base topografica-particellare;-----
- Tav. T3: Progetto - Planimetria delle opere preliminari -----
- Tav. T4: Progetto - Planimetria di minimo scavo - Vincoli; -----
- Tav. T5: Progetto - Planimetria di massimo scavo -----



- Tav. T6: Progetto - Sistemazione morfologica (massimo e minimo scavo); -----
- Tav. T7: Sistemazione – Sistemazione vegetazionale-----
- Tav. T8: Progetto – Sezioni 1 - 2 - 3 - 4 - 5;-----
- Tav. T9: Progetto - Planimetria delle aree di cessione; -----

Ciò premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.-----

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. -----

## **TITOLO I**

### **CONDIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 – RISPETTO DELLA CONVENZIONE**-----

La presente convenzione, predisposta ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera e) della L.R. 17/91, viene sottoscritta per l’attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava “I11-BETON”, nel rispetto dell’Accordo per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” – Fase A– sottoscritto dalla ditta BETONROSSI S.P.A. in data 25/09/2020. -----

#### **ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA**-----

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 11 della L.R. 18/07/1991 n. 17. - L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione. -----

#### **ART. 3 - GARANZIA FINANZIARIA**-----

Alla firma del presente atto la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/91, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 38, 39 e 40. -----

#### **ART. 4 - DENUNCIA DI INIZIO LAVORI**-----

La Ditta dovrà comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificato dall’art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e dall’art. 147 della L.R. 3/99, al Comune, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile –

Modena), ad ARPAE (per quanto di competenza in tema di monitoraggio ambientale) e all'AUSL competente. Analogamente la Ditta dovrà comunicare la sospensione, la ripresa e la fine dei lavori. -----

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena) e all'AUSL competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624.-----

In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, art. 41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena), contestualmente alla denuncia di esercizio, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva di cava. L'aggiornamento di tali dati identificativi dovrà avvenire annualmente con la presentazione delle Relazioni Annuali. -----

I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016. -----

#### **ART. 5 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE -----**

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione è fissata in anni 3 (tre) per la fase di estrazione e in anni 2 (due) per il completamento della fase di ripristino, per un totale di anni 5 (cinque) a partire dalla data di notifica alla Ditta dell'autorizzazione stessa, nel rispetto delle fasi indicate all'art. 20. -----

#### **ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA-----**

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i seguenti dati significativi della cava: -----

- Comune di Formigine; -----
- tipo di materiale estratto; -----

- denominazione della cava; -----
- progettista;-----
- ditta esercente e relativo recapito telefonico;-----
- direttore responsabile e relativo recapito telefonico; -----
- sorvegliante e relativo recapito telefonico;-----
- estremi dell'atto autorizzativo;-----
- scadenza dell'autorizzazione;-----
- eventuali proroghe dell'autorizzazione. -----

## **TITOLO II**

### **OPERE PRELIMINARI**

#### **ART. 7 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA -----**

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, caposaldi costituiti da picchetti metallici inamovibili numerati e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati, cartografati in scala adeguata; copia di tale cartografia dovrà essere fornita prima dell'inizio dei lavori al Comune. -----

#### **ART. 8 – RECINZIONE -----**

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione, al completamento e alla manutenzione della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 m. Lungo la recinzione dovranno essere posizionati appositi cartelli monitori ogni 40 m. In corrispondenza del previsto accesso all'area di cava dovrà essere posto in opera un cancello metallico idoneo ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati.-----

#### **ART. 9 – TERRAPIENI PERIMETRALI-----**

La Ditta dovrà realizzare/mantenere i terrapieni di contenimento degli impatti come indicato in progetto, comprese le opere vegetazionali. -----

#### **ART. 10 – FOSSI DI GUARDIA -----**

Lungo il lato sud dell'area di scavo dovranno essere realizzati fossi di guardia perimetrali come da tavole progettuali, atti ad evitare l'ingresso nella depressione di cava delle acque superficiali esterne, ad integrazione

dei collettori già presenti lungo i lati est ed ovest (Fossa del Colombarone, Fossa dei Gazzuoli) -----

**ART. 11 – PIANI DI MONITORAGGIO E GESTIONE** -----

La Ditta si impegna a dare attuazione al “Piano di monitoraggio” della cava “I11-BETON”, secondo le modalità individuate al Fascicolo C, così come si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale della cava “I11-BETON”. -----

**ART. 12 – PIEZOMETRI**-----

Per il monitoraggio periodico delle acque sotterranee, la Ditta dovrà recepire le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi ed utilizzare la rete individuata nel Fascicolo C, con specifico utilizzo dei piezometri CG1, posto a monte, PV5\_A in posizione centrale e CM3, posto a valle, captanti l’acquifero A0 (frequenza trimestrale per la durata dell’attività estrattiva e semestrale fino al collaudo, profilo H1, del fascicolo 2.5 del Piano di Coordinamento). -----

Nel caso in cui uno dei piezometri non fosse accessibile durante il monitoraggio, dovrà essere prontamente ripristinato e recuperato il campionamento. -----

Il monitoraggio delle acque sotterranee a presidio della cava in oggetto dovrà essere così strutturato:-----

I dati di monitoraggio del livello di falda che verranno prodotti durante le attività di coltivazione e sistemazione dell’area, dovranno necessariamente riportare i valori di soggiacenza riferiti sia al piano ribassato, sia al piano campagna originario. -----

Il programma di monitoraggio sulla qualità delle acque sotterranee, mediante analisi chimica dei parametri indicati nel Progetto, dovrà proseguire fino al momento del rilascio del certificato definitivo di regolare esecuzione delle opere di sistemazione, di cui all’art. 38. -----

Qualora durante l’attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse o superamenti della C.S.C. riportata nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte IV del

D.Lgs. 152/06, riconducibili alle attività di estrazione, il parametro dovrà essere immediatamente verificato e comunicato con le modalità previste dal PIAE art. 46 comma 5 punto g). Tale anomalia dovrà essere segnalata al Comune di Formigine, ad Arpa (Servizio Sistemi Ambientali Area Centro) ed all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena), contestualmente all’informazione della ripetizione del parametro. -----

In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l’aumento sia della frequenza delle letture sia delle analisi. La prima campagna di misura, che servirà come termine di confronto per i successivi controlli, dovrà essere effettuata prima dell’inizio degli scavi.-----

I risultati dei rilievi piezometrici ed i certificati di analisi chimica dovranno essere forniti al Comune di Formigine, ad ARPAE ed all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena), entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data del campionamento e tali dati, opportunamente elaborati per definire l’andamento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei, dovranno essere allegati alla relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori di cui al successivo art. 27. -----

Ai fini della tutela delle acque sotterranee all’interno dell’area di cava non potranno esservi serbatoi di combustibili o altre sostanze pericolose.-

Ai fini della verifica degli eventuali impatti sull’area circostante il vuoto da attività estrattive ripristinato con i rifiuti inerti utilizzati per il ripristino, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere di due anni dopo la completa ultimazione dei lavori di ripristino.-----

**ART. 13 - STRADA DI ACCESSO – POLVEROSITÀ -----**

Gli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla cava potranno utilizzare esclusivamente i percorsi previsti dagli elaborati di progetto. -----

Dovrà inoltre essere garantita la ripulitura della viabilità asfaltata eventualmente interessata. -----

La Ditta è tenuta a recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio delle polveri da attuarsi presso il ricettore identificato come R4, più prossimo alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo C “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”. -----

**ART. 14 - CONTENIMENTO DEL RUMORE** -----

La Ditta dovrà recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio del rumore da attuarsi presso il ricettore identificato R4 più prossimo alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo C “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”. -----

L'attività estrattiva non dovrà produrre emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti per le diverse zone acustiche presenti. -----

**ART. 15 - CONTROLLO ARCHEOLOGICO** -----

La Ditta è tenuta ad acquisire prima dell'escavazione l'assenso archeologico dalla Soprintendenza e ad operare per il controllo archeologico preventivo secondo le modalità puntualizzate dalla medesima Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara nel proprio parere di competenza, prodotto nel procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale della cava “I11-BETON”, acquisito agli atti con protocollo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ -----

Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico della Soprintendenza, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla stessa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica. Si segnala che, nel caso in cui durante le ricerche venissero intercettati depositi archeologici e/o resti strutturali, sarà necessario procedere al loro scavo stratigrafico. Si fa inoltre condizione di dare alla Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei

lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata. A seguito dei risultati delle indagini, la Soprintendenza rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni. -----.

### **TITOLO III**

#### **ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RIPRISTINO**

##### **ART. 16 - SUPERFICIE DI CAVA -----**

La superficie interessata complessivamente dall'intervento di coltivazione e sistemazione della cava "I11-BETON" è di circa 112'970 mq, di cui 44'821 mq oggetto di escavazione vera e propria e circa 68'149 mq quali aree collaterali interessate da stoccaggi provvisori terreno e sistemazioni di aree pregresse e fasce di rispetto. -----

Sarà oggetto di escavazione una superficie totale di 44'821 mq, di cui circa 29'278 mq di effettivo ampliamento a piano campagna, quest'ultima suddivisa nei lotti 1 (12'726 mq) e 2 (16'552 mq), mentre la rimanente superficie sottende le scarpate residuali di fine scavo delle precedenti attività estrattive. -----

La superficie destinata all'escavazione, indicata al comma precedente, si riferisce all'ipotesi di utilizzazione anche l'area sottoposta al vincolo di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 per una superficie complessiva pari a 1'343 mq, relativa alle fasce di rispetto alla Fossa del Colombarone, alla Fossa dei Gazzuoli e a due sostegni della linea elettrica di media tensione; si richiamano pertanto le condizioni riportate ai successivi artt. 20, 21 e 22. -----

##### **ART. 17 - PROFONDITÀ DI SCAVO -----**

La profondità massima raggiungibile è di -12,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e riferita ai caposaldi inamovibili individuati negli atti di progetto. -----

##### **ART. 18 - MATERIALI ESTRAIBILI -----**

Il materiale estraibile è costituito da 255'188 mc di ghiaia e sabbia utile, misurati in cava, corrispondenti a 113'420 mc nel lotto 1 e 141'768 mc nel lotto 2. -----

Nel caso di mancato ottenimento delle deroghe di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59, il volume massimo estraibile è pari a 242'426 mc di ghiaia e sabbia utile. -----

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 27. Ai volumi così determinati del materiale estratto verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 36. -----

#### **ART. 19 – PRESENZA DI RIFIUTI INERTI -----**

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati volumi significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 36 della presente convenzione se tali materiali verranno accantonati per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino. Tali materiali costituiscono rifiuti di estrazione come da art. 3, comma 1, punto d) del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117, pertanto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione (Fascicolo R7). -----

#### **ART. 20 –TEMPI E FASI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO-----**

Nella coltivazione e nel ripristino l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto; in particolare: -----

- l'attività di coltivazione avverrà in due lotti di scavo successivi, della durata di un anno e mezzo ciascuno, come identificati nel progetto, con progressione da ovest verso est; -----
- gli ultimi due anni saranno destinati prioritariamente alle opere di sistemazione finale della cava; -----
- alla fine del quinto ed ultimo anno di esercizio dovranno essere completate tutte le opere di sistemazione, morfologiche, vegetazionali e di urbanizzazione previste dal Progetto. -----
- Ai sensi del comma 12 dell'Art. 2 dell'Accordo del Piano di Coordinamento, entro il periodo di durata del primo lotto di scavo (18 mesi) sarà eseguita la sistemazione dell'ex lotto 7a della cava Gazzuoli-



Fo nelle porzioni non interessate dalla viabilità di accesso ai fronti di scavo e secondo le modalità specificate nel Progetto. -----

La ditta dovrà comunicare l'avvenuto completamento dell'escavazione dei singoli lotti di scavo. -----

**ART. 21 – MODALITÀ DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE**-----

L'inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui al Titolo II della presente Convenzione.-----

L'attività di escavazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. -----

Tutte le operazioni dovranno comunque risultare tali da garantire la stabilità dei fronti e la sicurezza degli operatori secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Polizia mineraria. -----

Non appena sarà raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo, dandone comunicazione al Comune, da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.-----

**ART. 22 – MODALITÀ DEI LAVORI DI RIPRISTINO**-----

L'attività di ripristino dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto; la modalità di sistemazione da autorizzare è di tipo naturalistico: l'intera area sarà rivestita per la creazione complessiva del ritombamento parziale del fondo cava fino a piano ribassato alla quota di -10,50 m dal piano originario, eccettuata una porzione in corrispondenza del bacino di raccolta delle acque già presente nella porzione ovest della ex cava Gazzuoli-Fo, una banca a piano campagna per il ripristino della fascia di rispetto perimetrale alla Fossa del Colombarone e il rinfiacco delle scarpate a pendio unico con inclinazione pari a 20°; l'intera area sarà rivegetata secondo quanto definito nel progetto di sistemazione vegetazionale. -----

Il quantitativo di materiale disponibile per il ripristino è di 150.747 mc, ed è costituito da:-----

- mc 23'422 di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno, da utilizzare per la ricostituzione del suolo produttivo e per i riporti indicati precedentemente; -----

- mc 82'850 di terreno sterile, ripartiti in mc 69'418 di cappellaccio e mc 13'432 di scarti e spurghi, da utilizzare per i lavori di ripristino morfologico; -----

- mc 44'475 di terreno di riporto posto a copertura dei fronti di scavo pregressi e/o accumulati in cava. -----

Il quantitativo di materiale necessario per il ripristino complessivo della cava è di circa mc 135'245. -----

Considerate le modalità di ripristino dell'area estrattiva, si ha un eccesso di mc 15'502 di materiale rispetto a quello necessario per tali lavori. Questo potrà essere accumulato in cava ed essere utilizzato, entro il periodo di validità della presente Convenzione, per recuperi ambientali di altri siti estrattivi all'interno e/o all'esterno del Polo 5, oppure per diminuire la pendenza di rilascio delle scarpate o aumentare lo spessore del riporto sul fondo cava.

Il volume sopra indicato, nel rispetto delle normative vigenti in materia, potrà essere destinato anche alla vendita a terzi come materiale secondario, conseguentemente all'applicazione delle tariffe di cui all'art. 12 della L.R. n. 17/1991 in conformità con la D.G.R. n. 70 del 21/01/1991, così come aggiornate dalla Delibera di Giunta regionale n. 2073 del 23/12/2013. -----

La terra non inquinata di copertura non potrà essere ceduta a terzi, ma dovrà essere accantonata nell'area di cava, per essere riutilizzata durante i lavori di ripristino. -----

L'inerzia della Ditta nei lavori di ripristino ambientale, come previsti dall'art. 20, tale da compromettere la conclusione, anche parziale, dell'attività di recupero entro i tempi programmati può comportare la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/91. -----

**ART. 23 – PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE -**

I rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività di escavazione dovranno essere utilizzati per il ripristino morfologico del vuoto prodotto, secondo quanto indicato nel "Piano di gestione dei rifiuti da estrazione" (nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 117/2008, e del DPR 13 giugno 2017, n. 120 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo)-----

**ART. 24 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI-----**

Nel caso in cui, a lavori di ripristino finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del Comune, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concederà un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai successivi artt. 38 e 39, facendo gravare sull' esercente l' eventuale maggiore spesa.-----

**ART. 25 – LAVORI DI MANUTENZIONE -----**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree pubbliche e/o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva fissata all'art. 5 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 24 e delle eventuali proroghe previste dall'art. 34. La Ditta s'impegna a provvedere ad un'adeguata manutenzione delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato, per un periodo di almeno 3 anni dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente Convenzione. -----

**ART. 26 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA'-----**

La Ditta è obbligata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91:-----

- ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di ripristino così come previsto nel progetto; -----

- ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle

direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo; -----

- ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative; -----

La Ditta è inoltre obbligata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117:-----

- ad utilizzare i rifiuti di estrazione derivanti dall'attività estrattiva per il riempimento dei vuoti prodotti ai fini del ripristino così come previsto dal Piano di gestione parte integrante del progetto.-----

Il mancato rispetto della convenzione comporta la sospensione dell'autorizzazione estrattiva di cui all'art. 2.-----

#### **ART. 27 - RELAZIONE ANNUALE -----**

La Ditta dovrà presentare al Comune ed all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati: -----

- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 novembre di ogni anno, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di ripristino e di quelle relative allo stoccaggio della terra non inquinata e dei rifiuti di estrazione; -----

- computo metrico dei materiali estratti (distinti in materiale utile, terra non inquinata e rifiuti di estrazione); -----

- computo metrico dei terreni di copertura del giacimento estratti e commercializzati come “altri materiali di provenienza alluvionale”, per i quali corrispondere al Comune, a norma dell'art. 12, co.2 della L.R. 17/1991 e s.m.i, i relativi oneri;

- relazione sull'utilizzo dei materiali estratti, nonché sull'utilizzo di eventuali materiali di provenienza esterna, impiegati per ritombamenti e distinti per quantità e qualità.-----

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. -----

Il quantitativo del materiale utile estratto, a tutto il 15 novembre e indicato nella relazione, sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo art. 36. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.-----

Analoga relazione, completa di elaborati e di documentazione fotografica, dovrà essere presentata in sede di istanza di svincolo della garanzia fideiussoria come indicato all'art. 40. -----

La relazione dovrà contenere i risultati del controllo archeologico di cui all'art. 15, a firma dell'archeologo incaricato. -----

Contestualmente alla presentazione della Relazione Annuale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena), l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. -----

I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016. -----

#### **TITOLO IV**

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **ART. 28 – COSTRUZIONI ACCESSORIE-----**

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessarie le autorizzazioni edilizie previste dalla L.R. 25/11/2002 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni. -----

Non necessitano quindi di autorizzazione le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere di recinzione,

gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi lavori di ripristino.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.-----

I locali per il ricovero dei servizi igienici delle maestranze saranno resi disponibili all'interno dell'adiacente impianto di proprietà della Ditta o in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere mantenuti in esercizio, in conformità alle norme del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, ed eventualmente smantellati al termine delle attività. -----

#### **ART. 29 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO**-----

Fermo restando il rispetto del parere n. 872 rilasciato in data 28/01/2014 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna di Bologna (come specificato al precedente art. 14), qualora, durante le fasi di escavazione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche al Comune di Formigine.-----

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo con benestare scritto della competente autorità. -----

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione. Nel caso in cui eventuali ritrovamenti siano tali da rendere necessaria una modifica alle escavazioni o alle risistemazioni, la Ditta

dovrà presentare un nuovo piano di escavazione e/o un nuovo progetto di ripristino ai sensi del successivo art. 33 secondo capoverso.-----

**ART. 30 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI**-----

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta s'impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare e al Comune e a sospendere immediatamente i lavori. Questi potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.-----

**ART. 31 - RISCHI EMERGENTI**-----

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.-----

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell'autorizzazione s'impegna ad eseguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

**ART. 32 – DANNI**-----

Nel caso che, nell'esercizio dell'attività, siano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatasi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività estrattiva. Qualora tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a

quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 44 l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato al Comune a titolo di indennizzo. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino. La Ditta esclude fin d'ora il Comune da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava di cui alla presente Convenzione.-----

## **TITOLO V**

### **VARIANTI, PROROGHE E DEROGHE AL PROGETTO**

#### **ART. 33 – VARIANTI AL PROGETTO -----**

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di ripristino finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi, del quantitativo di materiale estraibile.-----

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di ripristino finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13 e 14. In questo caso la Ditta dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e l'entità dei lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione.-----

#### **ART. 34 – PROROGA DELLA CONVENZIONE -----**

Qualora, in seguito a fatti ostativi alla coltivazione della cava come previsto agli artt. 20 e 21, si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15 comma 2 della



L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe non possono, comunque, avere durata superiore ad anni 1 (uno).

**ART. 35 – DEROGHE**-----

L'attività estrattiva in progetto prevede il pieno rispetto delle distanze di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 ed il rispetto delle distanze dai confini di proprietà. L'escavazione in deroga dalle distanze previste dall'art. 104 è subordinata al rilascio di specifica Autorizzazione di competenza dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Modena. L'eventuale escavazione in deroga, in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. L'escavazione in deroga alle distanze dai confini di proprietà è subordinata all'assenso dei confinanti. -----

**TITOLO VI**

**ONERI E GARANZIE**

**ART. 36 – TARIFFE**-----

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 30 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, pubblicata sul BUR n. 27 del 29/01/2014. -----

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 27. -----

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della

diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente. -----

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato ai precedenti articoli 4 e 27, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti. -----

**ART. 37 – OPERE COMPENSATIVE**-----

La Ditta si impegna ad accantonare e mettere a disposizione del Comune di Formigine le somme in ragione dei volumi estratti, risultanti dalle Relazioni Annuali, per la realizzazione delle opere compensative, così come stabilito all'art. 7 dell'Accordo sottoscritto in data 25/09/2020 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del “Polo Estrattivo 5 – Pederzona – Fase A”-----

**ART. 38 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE** -----

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Ditta presta al Comune, alla firma del presente atto, garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni appresso specificate: -----

a) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere di sistemazione morfologica, vegetazionale e di urbanizzazione per il completo recupero naturalistico della cava è stabilito in Euro 339'029.65 (trecentotrentanovemilazeroventidue/65 euro) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa n° \_\_\_\_\_ contratta in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

b) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione dei monitoraggi ambientali è stabilito in Euro 22'500,00 (ventiduemilacinquecento/00

euro) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa n° \_\_\_\_\_ contratta in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ . -

c) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere definitive residuali di sistemazione finale della cava Gazzuoli-Fo sull'ex lotto 7a ai sensi dell'art. 2 co. 13 dell'Accordo del Piano di Coordinamento è stabilito in Euro 19'100.69 + I.V.A. = Euro 23'302.84 (ventitremilatrecentodue/84 euro) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevata dal Computo metrico estimativo di cui al fascicolo 2.9(i) "Fattibilità Tecnico Economica delle Opere Residuali" allegato al Piano di Coordinamento della Fase A del Polo 5 in Comune di Formigine (approvato con Delib.C.C. n° 16 del 27/02/2020), costituita per mezzo di fidejussione assicurativa n. 732.383.626 contratta in data 14/09/2020 presso Allianz S.p.A.; -----

d) per le garanzie di cui ai punti a), b) e c) la Ditta può cambiare Istituto fideiussore dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.-----

e) la Ditta dovrà effettuare tutti i rinnovi tacitamente e automaticamente fino al rilascio della prescritta liberatoria di cui al successivo art. 41.-----

f) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera e), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.-----

g) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti clausole: -----

- il mancato versamento da parte della Ditta della garanzia del premio o del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni nei

confronti del Comune di Formigine, dell'Istituto o Compagnia fideiussore; -----

- indipendentemente da qualsiasi fatto secondario o clausola solo il Comune di Formigine è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fideiussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore; -----

- fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto o sostitutivo del Comune; -----

- l'Istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 comma 2 del Codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria; -----

h) all'inizio di ogni anno, su richiesta del proponente, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 27 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di ripristino finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria.

#### **ART. 39 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI-----**

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni da eseguire, sulla base del progetto approvato, per un periodo di 3 (tre) anni dal momento della conclusione delle le opere di rinverdimento, documentate da una comunicazione di fine lavori, la Ditta dovrà prestare una garanzia finanziaria di Euro 22'893,53 (ventiduemilaottocentonovantatre/53 euro), corrispondente al 20% dei costi di rimboschimento e manutenzione come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto; tale garanzia verrà prestata attraverso il mantenimento di una porzione della

garanzia iniziale di cui al precedente art. 38 lettera a) pari al valore del 20% dei costi di rimboschimento e manutenzione. -----

**ART. 40 - GARANZIA PER OPERE COMPENSATIVE -----**

Ai sensi dell'art. 7 "Opere Compensative" dell'Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo 5 "Pederzona" - Fase A, sottoscritto il 25/09/2020 dagli attuatori, la Ditta si impegna a rilasciare una ulteriore specifica polizza fideiussoria a garanzia delle opere compensative fino alla concorrenza dell'importo determinato dal volume di materiale ghiaioso utile estratto riconducibile alle dichiarazioni delle relazioni annuali di cui all'art. 27 della presente convenzione.

Tale ulteriore polizza fideiussoria, a garanzia delle somme afferenti la cava "I11-BETON" sarà richiesta dal Comune di Formigine ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo di una o più opere da concordare.----

**ART. 41 - SVINCOLO DELLE GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 38 E 39 -----**

Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue: -----  
a completa ultimazione dei lavori di ripristino di cui agli atti di progetto e previa richiesta della Ditta corredata da un'attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore responsabile e dalla relazione di cui al precedente art. 27, il Comune libererà le garanzie di cui all'art. 38, contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un primo parziale certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposito procedimento di verifica finale; detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. -----

Trascorsi tre anni dal completamento delle opere di ripristino, il Comune previa richiesta della Ditta, verificherà lo stato di attecchimento delle piantumazioni e lo stato dell'ambiente nell'area circostante il vuoto ripristinato attraverso i risultati del monitoraggio di cui agli artt. 11 e 12.

Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione dovrà risultare da apposito certificato definitivo di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposita verifica. Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta al quale seguirà lo svincolo della garanzia di cui all'art. 39. -----

È ammesso il collaudo parziale della cava, intendendo le porzioni di cava che hanno completato i lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto. La garanzia può essere parzialmente svincolata a richiesta dell'attuatore qualora sia dimostrata la realizzazione di stralci funzionali dell'opera di almeno 1/3. Le modalità di procedimento rimangono le medesime di cui al precedente comma. Fermo restando che detta possibilità non costituisce deroga al termine ultimo stabilito per la conclusione delle sistemazioni previste in progetto. -----

Gli oneri per le eventuali spese tecniche che il Comune ritenga necessarie e funzionali all'accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate saranno a carico della Ditta. -----

#### **ART. 42 - VIGILANZA E CONTROLLI -----**

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore Responsabile ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari. ---

#### **ART. 43 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI -----**

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai Regolamenti comunali, dalle Direttive provinciali e regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale sia nazionale. -----

#### **ART. 44 – CONTENZIOSO -----**

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio

arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, i quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.-----

**ART. 45 – SANZIONI** -----

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L. R. 18/91 n. 17. -----

Le attività di gestione di rifiuti non autorizzata che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.-----

Si pone inoltre in risalto che la mancata trasmissione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto di cui agli artt. 4 e 27 della presente Convenzione, oltre al verificarsi degli altri casi indicati all'art. 41, comma 3, lett. a) e b) della L.R. 18/2016, comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi dell'art. 41, comma 3 e comma 4 della medesima Legge regionale. -----

**ART. 46 – CESSIONE DELLE AREE** -----

Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo sottoscritto in data 25/09/2020 dai soggetti attuatori il Piano di Coordinamento del “Polo Estrattivo 5 – Pederzona – Fase A”, la Ditta BETONROSSI S.P.A., su richiesta scritta dell'Ente, dovrà cedere al Comune di Formigine, al termine dell'attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere previste in progetto, le aree scavate e ripristinate sottese ai Mappali n. 72parte, 106parte, 107parte e 108parte del Foglio 6 del Comune di Formigine come individuate nella Tavola T9, per una superficie complessiva di 29'278 mq.-----

La Ditta si impegna fin d'ora a cedere gratuitamente le aree scavate e ripristinate di cui al comma precedente. -----

La cessione delle aree avverrà a seguito di semplice richiesta scritta del Comune di Formigine, al termine delle escavazioni e delle opere di risistemazione ambientale, inverdimenti compresi. -----

Non saranno soggette a cessione le superfici funzionali all'attività estrattiva futura e prevedibile (viabilità, fronti in avanzamento, ecc.), che sottendono materiali utili comunque pianificati dagli strumenti di settore (P.A.E.), per consentire il proseguimento dell'attività di escavazione sino al completamento delle previsioni di P.A.E. -----

Resta comunque inteso che le eventuali cessioni delle aree verranno effettuate al completo esaurimento della potenzialità estrattiva delle aree stesse e ad avvenuto collaudo delle opere di sistemazione; la cessione di parte delle aree potrà anche concludersi in una "Fase" successiva a quella oggetto della presente Convenzione. -----

Relativamente ai quantitativi di materiale nelle aree in cessione, sottesi ai fronti attivi e/o di futuro ampliamento, per i quali ad oggi non è possibile l'estrazione, il Comune si impegna a concedere il diritto di scavo su tale materiale, alla escavazione del quale dovranno essere tuttavia corrisposti gli oneri comunali di legge (tariffe regionali e opere compensative).-----

Le aree verranno cedute gratuitamente quando saranno libere da trascrizioni pregiudizievoli, censi, livelli, oneri reali, privilegi generali e speciali, pesi o ipoteche e da vincoli di qualsiasi natura. -----

Ogni onere e spesa per la cessione di dette aree, comprese quelle tecniche necessarie per eseguire frazionamenti, accatastamenti, rettifiche, ecc., rimangono a carico delle Ditte. -----

Si dà atto che alla Ditta saranno applicate le agevolazioni di cui all'art.32, comma 2 del D.P.R. 601/1973, giusto Interpello 909 - 24/2015, art.11 - Legge 27 luglio 2000 n.212 dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, in considerazione del fatto che tali aree, a conclusione delle attività di coltivazione e ripristino, saranno destinate a verde naturale attrezzato a fruizione pubblica (sentieri, prati stabili, zone boscate, zone umide e radure), pertanto le stesse sono da considerarsi aree per urbanizzazioni.-----



## TITOLO VII

### ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

#### ART. 47 – REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI-----

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione della presente Convenzione all'Ufficio del Registro, con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta. -----

Formigine, lì

PER IL COMUNE  
Il Dirigente Responsabile

PER LA DITTA  
BETONROSSI S.P.A.  
*Sig. Antonio Costa*